

(N. 700)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1954 (V. Stampato N. 1046)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1954

Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattamenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.

Art. 2.

L'addizionale verrà accertata, liquidata e riscossa sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società

italiana degli autori ed editori, alle condizioni stabilite dall'articolo 1 della convenzione, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 17 novembre 1951, per la riscossione dei diritti stessi, con i quali l'addizionale verrà cumulata agli effetti della determinazione dell'aggio.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

Art. 3.

Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, per altro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

Art. 4.

L'addizionale di cui all'articolo 1 sarà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà ad appor-
tare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.